



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.06.1998
COM(1998) 392 def.

98/0220 (SYN)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994,
relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. In seguito ai progressi del processo di pace in Medio Oriente, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1734/94 come strumento giuridico volto a disciplinare l'impegno assunto dalla Comunità europea alla conferenza dei donatori tenutasi a Washington nell'ottobre 1993. A norma di detto regolamento, la Comunità doveva attuare un programma quinquennale di cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la striscia di Gaza, che scadrà alla fine del 1998.

Il programma di assistenza tecnica della Comunità europea mirava inizialmente a garantire lo sviluppo economico e l'integrazione regionale e ad attirare un volume sufficiente di investimenti del settore privato nella regione, in modo da portare a un livello accettabile le condizioni di vita della popolazione palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza.

I progressi senza precedenti del processo di pace hanno scatenato anche una resistenza sempre più violenta delle forze politiche estremiste di entrambe le parti. Il 4 novembre 1995 il primo ministro Rabin è stato assassinato.

A partire dal 1996, il processo di pace è giunto così a una completa paralisi. Il persistere della situazione di stallo ha provocato un clima generale di instabilità regionale e suscitato viva preoccupazione nella comunità internazionale e dei donatori.

Con il 1998 giunge a conclusione il programma di assistenza comunitario. La Commissione ha pertanto presentato, il 16 gennaio 1998, una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Il ruolo dell'Unione europea nel processo di pace e le prospettive della sua assistenza al Medio Oriente" (COM (97) 715 def.) in cui si espone una valutazione, per il periodo 1994-97, dei risultati del suo generoso impegno.

Nella comunicazione si ribadisce che il processo di pace si basava sull'idea che il commercio e la cooperazione avrebbero sostenuto la pace e che lo sviluppo economico palestinese era la migliore garanzia di sicurezza di Israele nel lungo termine. Questa ipotesi era la giustificazione dell'ingente assistenza finanziaria dell'Unione europea al consolidamento del processo di pace. Si riteneva infatti che questa fosse una premessa indispensabile per mantenere in carreggiata il processo di pace e che avrebbe costituito la base di sane relazioni di cooperazione economica tra i Palestinesi, gli Israeliani e tutta la regione.

La risposta data dalla comunicazione all'interrogativo fondamentale se lo straordinario volume di risorse finanziarie della Comunità destinato al processo di pace avesse dato i risultati sperati è duplice. Dal punto di vista dello sviluppo economico e dell'integrazione regionale, i risultati non sono stati all'altezza dello sforzo. Dal punto di vista politico, tuttavia, l'apporto politico e il contributo economico dell'Unione europea sono stati l'elemento determinante della sopravvivenza del processo di pace e, di conseguenza, dell'Autorità palestinese.

Sulla base della suddetta comunicazione, il Consiglio ha concordato che l'Unione europea doveva dimostrare il suo ininterrotto impegno per il processo di pace in Medio Oriente rinnovando la sua assistenza finanziaria all'Autorità palestinese. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare il più rapidamente possibile proposte in tal senso che costituissero una base per il proseguimento dell'assistenza una volta scaduto, alla fine del 1988, il regolamento attualmente in vigore (Conclusioni adottate dal Consiglio Affari generali il 23 febbraio 1998). La Commissione propone pertanto di lanciare un piano della durata di otto anni, dal 1999 al 2006.

Il presente regolamento prevede un riesame entro due anni e non oltre il 31 dicembre 2000 per verificare se l'Autorità Palestinese soddisfa i requisiti di solidità di gestione ed equilibrio fiscale e il suo consolidamento attraverso il rafforzamento istituzionale. Occorre inoltre allineare il regolamento con il regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6 di tale regolamento, il Consiglio lo deve riesaminare entro il 30 giugno 1999. Un altro fondamentale fattore di cui occorre tener conto per assicurare che il piano di aiuti dia l'esito auspicato è il pieno rispetto degli accordi esistenti a opera delle Parti.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1734/94, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'andamento della cooperazione. Date l'estrema volatilità del clima politico e la delicatezza della situazione, la Commissione ha ritenuto opportuno - anziché presentare una relazione annuale - presentare una valutazione globale dell'assistenza della Comunità ai Palestinesi attraverso la suddetta comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, relativa al programma dal 1994 al 1997. Detta relazione mostra chiaramente come le circostanze siano state anomale sin dall'inizio e abbiano subito un brusco peggioramento negli ultimi due anni.

2. Il 3 dicembre 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un progetto di proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio (COM (97) 552 def.). La Commissione introduce due emendamenti sostanziali. Il primo riguarda l'introduzione nel campo di applicazione dell'assistenza comunitaria di un sostegno ai costi correnti dell'amministrazione palestinese. Tale misura è stata richiesta dalla Corte dei Conti per allineare alla realtà lo strumento giuridico. In secondo luogo, la Commissione propone di dare alla BEI la possibilità di concedere sovvenzioni sui tassi d'interesse per tutti i progetti del settore pubblico. Questa misura intende consentire alla BEI di adempiere al mandato politico datole dal Consiglio alla Conferenza internazionale dei donatori dell'ottobre del 1993.

3. Date le circostanze eccezionali in cui si trova la regione oggetto del presente regolamento, ci si rende conto dell'esigenza di procedure che consentano risposte rapide e flessibili. Al fine di accelerare il processo decisionale, la Commissione propone di introdurre una disposizione che allinei le attuali disposizioni sulla comitatologia con quelle del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994,
relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato in collaborazione con il Parlamento europeo¹,

considerando che il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati², modificato dal regolamento (CE) n. ³, stabilisce le modalità e le regole di gestione del programma comunitario di aiuto e di assistenza alla popolazione palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza;

considerando che, a norma del regolamento suddetto, la Comunità attua un programma quinquennale di cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la striscia di Gaza; che detto programma scade alla fine del 1998;

considerando che il persistente stallo del processo di pace rappresenta la crisi più grave verificatasi dall'avvio del processo di pace in Medio Oriente nel 1991; che l'assistenza economica internazionale è riuscita tuttavia a tenere in vita il processo di pace e a sostenere l'Autorità palestinese;

considerando che lo scopo ricercato è prevenire un ulteriore deterioramento dell'economia palestinese, riducendo e annullando gli effetti delle chiusure e degli altri ostacoli allo sviluppo, contribuire alla gestione oculata e all'equilibrio fiscale dell'Autorità palestinese e consolidarla mediante il potenziamento istituzionale;

considerando che lo scopo finale è assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile e promuovere la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo della società civile;

considerando che, data la situazione attuale, la Comunità dovrebbe continuare a fornire aiuti; che, a tal fine, occorre lanciare un'assistenza della durata di otto anni (1999-2006) e modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1734/94; che il presente regolamento

¹ Parere del Parlamento europeo del (GU C). Posizione comune del Consiglio del (GU C) e decisione del Parlamento europeo del (GU C).

² GU n. L 182 del 16.7.1994, pag. 4.

³ GU n. L.

dovrebbe essere riesaminato dal Consiglio entro due anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 per tener conto degli ultimi sviluppi e allinearlo alla versione riveduta del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo⁴;

considerando che in tutto il regolamento (CE) n. 1734/94 l'espressione "i territori occupati" dev'essere sostituita dall'espressione "la Cisgiordania e la striscia di Gaza";

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1734/94 tutte le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni contemplati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5; che, per consentire risposte rapide e flessibili e per sveltire le procedure, vengono adottate secondo questa procedura solo le decisioni di finanziamento superiori a 2 MECU che non riguardano sovvenzioni sui tassi di interesse sui prestiti della Banca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio è così modificato:

1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. La Comunità instaura una cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la striscia di Gaza per un periodo di otto anni (1999-2006) per aiutarle a conseguire uno sviluppo economico, politico e sociale sostenibile.

2. Entro due anni, e non oltre il 31 dicembre 2000, il Consiglio riesamina il presente regolamento per tener conto degli ultimi sviluppi nella regione e per allinearlo al regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo.⁵"

2. L'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le parole "della democrazia e dei diritti dell'uomo", sono sostituite dalle parole "della democrazia, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo della società civile";

b) al paragrafo 3 si aggiunge il seguente capoverso:

⁴ GU n. L 189 del 30.7.1996, pag. 2.

⁵ GU n. L 189 del 30.7.1996, pag. 2.

“le suddette azioni puntano tra l'altro a promuovere l'occupazione e a creare posti di lavoro, migliorando i servizi sociali e combattendo la povertà;”;

- c) nei paragrafi 5 e 6, l'espressione “dei territori occupati” è sostituita dall'espressione “della Cisgiordania e della Striscia di Gaza”.

3. L'articolo 4 è così modificato:

“1. Le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni nell'ambito del presente regolamento superiori a 2 MECU che non riguardano sovvenzioni sui tassi di interesse sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti globali per la cooperazione tecnica, la formazione e la promozione del commercio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5. Nell'ambito di uno stanziamento globale, la Commissione adotta decisioni di finanziamento non superiori a 2 MECU.

Il comitato di cui all'articolo 5 viene informato sistematicamente e tempestivamente, e comunque prima della riunione successiva, delle decisioni di finanziamento relative a misure che non richiedono più di 2 MECU.

3. Le decisioni che modificano decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 sono prese dalla Commissione se non comportano né modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20% dell'impegno iniziale. La Commissione informa immediatamente di queste decisioni il comitato di cui all'articolo 5.”

5. L'articolo 5, paragrafo 1 è così modificato:

“1. La Commissione è assistita dal comitato MED istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEMA FINANZIARIA

Articolo B7-420: Operazioni della Comunità relative all'accordo di pace Israele/OLP

Risultati 1994		Risultati 1995		Risultati 1996		Risultati 1997		Stanziamenti autorizzati 1998	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	40	53,4	30	52	50	50	50	50	50

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Assistenza finanziaria alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza

2. LINEA DI BILANCIO

Articolo B7-420

3. BASE GIURIDICA

Articolo 130 W del trattato che istituisce la Comunità europea. Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale

Rinnovare il sostegno comunitario al processo di pace in Medio Oriente

4.2 Periodo contemplato

8 anni (1999 - 2006)

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

6. NATURA DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

– Sovvenzione al 100 %

Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico e/o privato: possibilità di cofinanziamenti con la BEI, gli Stati membri, paesi non membri della regione e organismi multilaterali.

Sovvenzioni sui tassi di interesse

Altre: nessuno

- Qualora l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario? No.
- L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate? In caso affermativo, precisare la natura della variazione e il tipo di entrate in questione: No.

Riutilizzazione: nel caso in cui la Commissione possa creare fondi rotativi per taluni progetti.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione

In occasione della conferenza dei donatori del 1993 è stato annunciato per il quinquennio 1994 - 1998 un importo di 250 MECU a carico del bilancio comunitario, il che corrisponde, su questa linea di bilancio, a circa 50 MECU/anno fino al 1998 incluso.

Basandosi sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nel processo di pace e sulle prospettive della sua assistenza al Medio Oriente, il Consiglio ha convenuto che l'Unione europea doveva dimostrare il suo costante impegno a favore del processo di pace in Medio Oriente rinnovando l'assistenza finanziaria all'Autorità palestinese. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare prima possibile proposte in tal senso onde fornire una base per proseguire l'assistenza dopo la fine del 1998, data di scadenza del regolamento attuale. (Conclusioni adottate dal Consiglio Affari generali del 23 febbraio 1998). A tal fine, la Commissione propone di lanciare un programma della durata di otto anni, per il periodo 1999-2006.

Il regolamento sarà tuttavia riesaminato entro due anni e non oltre il 31 dicembre 2000 per verificare, tra l'altro, il rispetto dei requisiti di gestione oculata e di equilibrio fiscale da parte dell'Autorità palestinese e il suo consolidamento tramite il potenziamento istituzionale. Il regolamento dev'essere inoltre allineato al regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6 di tale regolamento, il Consiglio lo deve riesaminare entro il 30 giugno 1999. Un altro fattore fondamentale di cui si deve tener conto per assicurare che il programma di aiuti dia i risultati

auspicati è il pieno rispetto degli accordi in vigore ad opera delle parti interessate.

Lo stanziamento d'impegno previsto per il 1999 è di 50 MECU. Le previsioni per il periodo rimanente (2000-2006) dipendono dalla programmazione del bilancio dal 2000 in poi, che non è ancora stata decisa.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione in MECU

Bilancio 1999	Bilancio 2000	Bilancio 2001	Bilancio 2002	Bilancio 2003	Bilancio 2004	Bilancio 2005	Bilancio 2006	Totale
50	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]	[*]

* Queste cifre dipendono dalle prospettive finanziarie che saranno decise a partire dal 2000.

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

La Commissione è consapevole del fatto che l'amministrazione palestinese non ha molta esperienza e che le regole e le procedure di controllo finanziario sono state introdotte solo di recente. La Commissione prende, a livello contrattuale e tecnico, misure volte a mantenere e, se possibile, a rafforzare il controllo finanziario.

Il beneficiario dell'assistenza connessa ai progetti è sempre indicato nell'accordo di finanziamento, e i fondi non sono iscritti nel bilancio generale dell'Autorità palestinese. L'accordo di finanziamento definisce le modalità di gestione del progetto e contiene una clausola sulla revisione dei conti che autorizza la Commissione a compiere tutte le operazioni di natura tecnica, contabile o finanziaria ritenute necessarie per sorvegliare l'esecuzione del progetto.

Anche la Corte dei conti ha il diritto di procedere a una verifica completa, all'occorrenza mediante visite in loco, in base ai documenti contabili giustificativi o a tutti gli altri documenti pertinenti.

L'accordo di finanziamento impone inoltre di presentare alla Commissione relazioni periodiche, che consentono di sorvegliare al tempo stesso l'attuazione del progetto e l'esecuzione del bilancio.

Il rappresentante della CE controlla l'attuazione dei progetti. Per garantire la trasparenza, funzionari del controllo finanziario e dei servizi della Commissione competenti in materia di bilancio effettuano visite periodiche nella regione.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari dell'azione

(a) Obiettivi specifici

L'azione mira a migliorare il tenore di vita della popolazione palestinese e a fornire un sostegno ininterrotto al processo di pace, rivolgendo un'attenzione

prioritaria ai seguenti settori: infrastrutture, produzione, sviluppo urbano e rurale, formazione e istruzione, sanità, servizi ambientali, commercio estero, sviluppo istituzionale e amministrativo.

L'aiuto sarà destinato ai progetti d'investimento, agli studi di fattibilità, all'assistenza tecnica e alla formazione, nonché alla copertura temporanea di parte delle spese correnti della pubblica amministrazione palestinese. I progetti verranno finanziati mediante aiuti non rimborsabili o sovvenzioni sui tassi di interesse sui prestiti concessi dalla BEI sulle sue risorse proprie.

La strategia di intervento della Commissione è stata elaborata secondo le priorità dell'Autorità palestinese, che ha adottato di recente un piano di sviluppo 1998-2000 in cui definisce la strategia generale per questo periodo.

(b) Beneficiari

L'aiuto è destinato alla popolazione palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza (circa 2,3 milioni di persone) e specialmente alle fasce più povere. Queste persone vivono principalmente nella striscia di Gaza (dove i profughi costituiscono quasi tre quarti della popolazione), ma anche nei comuni e nelle regioni rurali della Cisgiordania, dove le infrastrutture sono spesso rudimentali e, comunque, generalmente inefficienti.

9.2 Giustificazione dell'azione

(a) Necessità di un intervento finanziario della Comunità

L'assistenza comunitaria al popolo palestinese rientra nel quadro dei fondi destinati allo sviluppo dell'area mediterranea. Questa politica di sostegno finanziario prevede un rafforzamento dell'equilibrio politico, economico e sociale del bacino mediterraneo e quindi dei confini meridionali dell'Unione europea.

La popolazione palestinese ha vissuto un lungo periodo di vicissitudini durante il quale le infrastrutture sociali ed economiche si sono degradate. È quindi giunto il momento di sostituire queste infrastrutture e di creare un'amministrazione palestinese attiva ed efficiente, capace di occuparsi della ricostruzione nei territori interessati. Il popolo palestinese non potrà mai integrarsi nell'economia regionale o nello spazio euromediterraneo senza uno sviluppo economico che lo porti ai livelli già raggiunti dai paesi vicini. Un simile sviluppo è inconcepibile finché non saranno state create le infrastrutture di base e non sarà stata istituita un'amministrazione efficiente.

I progressi senza precedenti del processo di pace tra il 1993 e il 1995 hanno scatenato anche una resistenza sempre più violenta da parte delle forze politiche estremiste di entrambe le parti. Il 4 novembre 1995 il primo ministro Rabin è stato assassinato e le elezioni indette nel maggio del 1996 hanno portato al potere un nuovo governo del Likud. Nonostante la sua opposizione al "processo di Oslo", il nuovo governo ha dichiarato di

accettare "di fatto" la nuova realtà politica creatasi e si è detto intenzionato a mantenere tutti gli impegni assunti da Israele.

I negoziati, però, non sono andati avanti e il processo di pace si è arenato, il che ha creato un clima di instabilità in tutta la regione e destato preoccupazione nella comunità internazionale.

La risposta all'interrogativo se le ingentissime risorse finanziarie destinate dalla Comunità al processo di pace abbiano dato i risultati sperati è duplice. Dal punto di vista dello sviluppo economico e dell'integrazione regionale, l'obiettivo non è stato raggiunto. A livello politico, invece, l'apporto politico dell'Unione europea e il suo incredibile contributo economico sono stati determinanti per tenere in vita il processo di pace e, di conseguenza, l'Autorità palestinese.

Conformemente alle conclusioni approvate dal Consiglio Affari generali il 23 febbraio 1998, basate sulla comunicazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, l'Unione europea dovrebbe dar prova di un impegno costante nel processo di pace in Medio Oriente rinnovando l'assistenza finanziaria all'Autorità palestinese.

(b) Scelta delle modalità di intervento

In forma di aiuti non rimborsabili

(c) Principali fattori di incertezza che possono incidere sui risultati specifici dell'azione:

L'incertezza e il grave deterioramento dell'economia e delle aspirazioni palestinesi sono dovuti in gran parte alle chiusure e agli altri ostacoli politici imposti da Israele, che isolano i territori palestinesi dal mondo esterno e ostacolano il commercio estero palestinese.

Benché la situazione politica sia ancora precaria, i maggiori rischi provengono anche dalla relativa mancanza di capacità e di esperienza dell'amministrazione palestinese. Dato il consistente volume degli aiuti finanziari internazionali e il numero di settori e di progetti per i quali è richiesto l'intervento dei donatori, c'è il rischio che l'Autorità palestinese, a causa della sua scarsa esperienza e nonostante l'appoggio dei comitati locali di coordinamento degli aiuti, non sia in grado di programmare questi aiuti in modo efficace e mirato.

Per ridurre al minimo i rischi di un aiuto non mirato correttamente, la Commissione cerca di garantire il più stretto coordinamento possibile con gli altri donatori e, naturalmente, con la stessa Autorità palestinese.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

(a) Indicatori di efficacia selezionati

La Commissione applica a tutti i suoi progetti il "Logical Framework Approach" (quadro logico) che assicura un monitoraggio ad opera di consulenti in tutti i settori principali e, se del caso, una valutazione degli stessi progetti per determinare se sia opportuno portare avanti o ampliare un'azione.

(b) Modalità e periodicità previste per la valutazione

Nel 1998 è prevista una valutazione globale del programma quinquennale 1994-1998, che dovrebbe concludersi prima dell'autunno 1998.

(c) Valutazione dei risultati ottenuti

La Commissione mira non solo a rallentare il processo di degrado socio-economico, ma anche a potenziare le infrastrutture di base e a creare istituzioni statali con l'obiettivo di migliorare il tenore di vita degli abitanti della Cisgiordania e della striscia di Gaza e di stimolare la crescita economica.

La Commissione mira inoltre a creare una società palestinese meno vulnerabile alle azioni esterne quali le chiusure e le altre forme di ostacoli politici.

Gli interventi della Commissione in questi settori si baseranno sulle valutazioni delle azioni già concluse, i cui risultati saranno presi in considerazione nel processo decisionale.

L'obiettivo europeo per l'area del Mediterraneo è integrare i paesi vicini dell'Europa in uno spazio euromediterraneo. Tale integrazione potrà essere raggiunta mediante tre obiettivi: pace, democrazia e Stato di diritto; sviluppo economico e sociale sostenibile; dialogo socioculturale e società civile (obiettivi della linea di bilancio MEDA B7-410). Anche se per alcuni aspetti i programmi della Commissione perseguono già questi tre obiettivi e anche se la Cisgiordania e la striscia di Gaza possono già usufruire di una parte degli stanziamenti della linea B7-410 per le infrastrutture sociali di base, occorre comunque creare queste infrastrutture e le istituzioni statali. La Commissione si servirà di questa voce di bilancio distinta per dare particolare rilievo alla ricostruzione della Cisgiordania e della striscia di Gaza, affinché questi territori possano essere effettivamente integrati nello spazio euromediterraneo.

ISSN 0254-1505

COM(98) 392 def.

DOCUMENTI

IT

11 09 01 06

N. di catalogo .: CB-CO-98-407-IT-C

ISBN 92-78-37406-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo